

Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15821/18

CLIMA 272
ENV 939
ENER 462
TRANS 671
IND 428
COMPET 901
MI 1032
ECOFIN 1247
DELECT 191

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 8871 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.12.2018 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 8871 final.

All.: C(2018) 8871 final

Bruxelles, 19.12.2018
C(2018) 8871 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013,
che istituisce un registro dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Conformemente a quanto convenuto dai colegislatori nel riesame della direttiva 2003/87/CE¹ (la direttiva ETS) effettuato nel 2017 per il trasporto aereo², la Commissione è autorizzata ad attuare misure di salvaguardia per tutelare l'integrità del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea³.

Il 12 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una modifica⁴ del regolamento sui registri⁵ per attuare misure di salvaguardia volte a tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS quando il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito in conseguenza del suo recesso dall'Unione europea. Il regolamento riveduto disciplina l'indicazione delle quote rilasciate dal Regno Unito e la loro esclusione dalla conformità a decorrere dal 1° gennaio 2018, salvo il caso in cui il diritto dell'Unione non cessi di applicarsi al Regno Unito entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile entro il 15 marzo 2019.

In assenza di tale modifica gli operatori del Regno Unito non sarebbero stati vincolati dall'obbligo di restituzione delle quote di emissioni per il 2018 entro il 30 aprile 2019 (ossia successivamente al recesso del Regno Unito dall'UE il 29 marzo 2019), pur avendo gli operatori industriali ottenuto quote a titolo gratuito e le autorità del Regno Unito messo all'asta quote nel 2018. In questo caso si sarebbe compromessa l'integrità ambientale dell'EU ETS.

Relativamente alle quote rilasciate nel 2018, l'obbligo dell'indicazione non è stato infine applicato, in quanto il Regno Unito ha anticipato dal 30 aprile 2019 al 15 marzo 2019 (ossia una data antecedente al recesso dall'UE previsto per il 29 marzo 2019 in caso di mancato raggiungimento di un accordo) la data entro la quale gli operatori nazionali sono tenuti a restituire le quote, conformemente all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2013⁶.

Per quanto attiene alle quote che saranno rilasciate dal Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2019, l'indicazione e l'esclusione dalla restituzione delle quote identificate con il codice del Regno Unito si applicherà tuttavia automaticamente sulla base della predetta modifica apportata alla legislazione. Qualora mediante un accordo sul recesso si istituisse un periodo transitorio volto a garantire la conformità degli operatori del Regno Unito agli obblighi della direttiva ETS (in particolare l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 12 di detta direttiva), per quanto attiene alle emissioni del 2019 e del 2020, non sarebbe più necessario indicare il codice paese sulle quote rilasciate dal Regno Unito, in quanto gli obblighi facenti capo a tali

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

² Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7).

³ Cfr. considerando 10 del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017.

⁴ Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (GU L 39 del 13.2.2018, pag. 3).

⁵ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

⁶ Cfr. http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2017/1207/pdfs/ukxi_20171207_en.pdf.

operatori di questo paese non si estinguerebbero più (cfr. articolo 12, paragrafo 3 bis, della predetta direttiva) durante questo periodo. L'indicazione renderebbe quindi impossibile la corretta attuazione di tale periodo transitorio.

Si dovrebbe pertanto modificare il regolamento sui registri onde consentire un'eccezione all'applicazione automatica. Dal giorno successivo a quello in cui il Regno Unito e l'UE avranno entrambi depositato presso il segretario generale del Consiglio i rispettivi strumenti di ratifica dell'accordo sul recesso, vi sarà la certezza che tale accordo entrerà in vigore e che gli operatori e gli operatori aerei amministrati dal Regno Unito continueranno a partecipare all'EU ETS e ad adempiere gli obblighi a norma della direttiva ETS durante il periodo transitorio, conformemente a quanto disposto nell'accordo di recesso. In tale scenario si dovrebbero riprendere i processi ordinari dell'EU ETS non appena possibile al fine di ridurre al minimo le perturbazioni del mercato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In merito alla proposta di modifica del regolamento sui registri sono stati consultati esperti degli Stati membri, nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sulla politica in materia di cambiamenti climatici (CCEG), in una riunione tenutasi il 7 dicembre 2018. Tali esperti hanno espresso il loro sostegno alla proposta di modifica del regolamento sui registri.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

All'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento sui registri è aggiunta una frase al fine di disporre l'assenza di indicazioni delle quote rilasciate dal Regno Unito, se quest'ultimo e l'UE hanno entrambi depositato presso il segretario generale del Consiglio i rispettivi strumenti di ratifica dell'accordo sul recesso.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

**che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013,
che istituisce un registro dell'Unione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio⁷, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE.
- (2) Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano in tale sistema non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se sia consentito l'utilizzo delle quote da parte di uno Stato membro nei confronti del quale esistono obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi.
- (3) Il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("l'accordo di recesso"), come convenuto a livello di negoziatori il 14 novembre 2018, istituisce un periodo transitorio e garantisce che gli operatori del Regno Unito adempiano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE per quanto attiene alle loro emissioni nel 2019 e nel 2020. In caso di entrata in vigore dell'accordo di recesso, non è più necessario limitare l'utilizzo delle quote rilasciate da detto Stato membro in tali anni.
- (4) Pertanto dal giorno successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di entrambe le parti dell'accordo di recesso sono depositati presso il segretario generale del Consiglio non si dovrebbe procedere all'indicazione delle quote.

⁷ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

- (5) Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è così modificato:

1. All'articolo 41, paragrafo 4, è aggiunto il seguente testo:
1. "Dal giorno successivo a quello in cui sono stati depositati entrambi gli strumenti di ratifica relativi all'accordo di recesso, le quote create per il 2019 e il 2020 non sono identificate con un codice paese se è richiesta la conformità con la direttiva 2003/87/CE per le emissioni che avvengono in detti anni a norma di un accordo che stabilisce le modalità per il recesso di tale Stato membro dall'Unione europea."

Articolo 2

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER